

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2023.A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, adottato a Montreal il 21 giugno 1961

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea dell'O.A.C.I. (Organizzazione Aviazione Civile Internazionale) riunita a Montréal il 19 giugno 1961 ha portato un emendamento all'articolo 50 lettera *a*) della Convenzione Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, e il presente disegno di legge autorizza la ratifica e la esecuzione del relativo Protocollo.

L'emendamento consiste nel portare da 21 a 27 il numero dei membri del Consiglio, organo esecutivo dell'O.A.C.I. L'essere membri del Consiglio, a parte ogni questione di prestigio politico, è il solo modo di influire sugli indirizzi istituzionali dell'Organizzazione, consistenti specialmente nella formulazione dei regolamenti internazionali che disciplinano il traffico aereo mondiale.

Il numero degli Stati membri della Organizzazione è salito da 50 circa, quanti erano inizialmente, a 92, e questo motivo di incremento generale dei membri basterebbe a spiegare l'esigenza avvertita di aumentarne il numero nel Consiglio. Ma c'è anche una ragione di ripartizione geografica, giacchè la Convenzione di Chicago stabilisce nell'articolo 50 che nell'eleggere i 21 Stati membri del Consiglio si assicuri una rappresentanza adeguata agli Stati: *a*) di primaria importanza nei trasporti aerei; *b*) che contribuiscono in maggiore misura a fornire i mezzi neces-

sari alla navigazione aerea internazionale; *c*) la cui designazione assicuri la presenza nel Consiglio di tutte le principali regioni geografiche.

Un Consiglio di 27 membri sembra soddisfare meglio alle esigenze di rappresentanza, sia numerica che geografica. Da ciò deriva la ragione dell'emendamento di cui al Protocollo di Montréal. C'è ancora da tener presente che all'aumento dei seggi nel Consiglio sono particolarmente interessati i Paesi dell'Europa, con la loro densità di popolazione e la ricchezza industriale e del traffico, specie internazionale, a lungo raggio. Gli Stati non rieletti nell'ultima Assemblea (Irlanda e Belgio), nonchè gli Stati Europei che attualmente fanno già parte del Consiglio (Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna) contano sulla rielezione, così come cercheranno di farsi eleggere Stati di altri continenti.

Per le ragioni sopraesposte, e particolarmente nell'interesse dei Paesi europei a vedere aumentato il numero degli Stati membri del Consiglio dell'O.A.C.I., si propone l'approvazione del presente disegno di legge che autorizza la ratifica del Protocollo adottato a Montréal il 21 giugno 1961.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montreal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alle apposite clausole del Protocollo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.